

Circolare del 30/04/1977 n. 7 - Min. Finanze - Imposte Dirette

di concerto con:

Min. Finanze

Accertamento ai fini delle imposte sui redditi.

Testo

Sommario

Parte N. 1

Sintesi: Rispetto al previgente t.u. Del 1958, l'art.31 del dpr 600/73 attribuisce all'ufficio delle imposte dirette competente per territorio il potere di controllare le dichiarazioni, di accertare e liquidare le imposte, di irrogare le pene pecuniarie per le violazioni non costituenti reato e specifica i criteri di individuazione dell'ufficio competente.

Parte N. 2

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito ai criteri di determinazione del comune di domicilio fiscale delle persone fisiche residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'art.2 del dpr 597/73, delle persone fisiche non residenti nel territorio dello stato e dei cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.

Parte N. 3

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito all'individuazione del comune di domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato e di quelli non residenti nello stato che svolgono tuttavia nello stato attività produttiva di reddito o possiedono redditi imponibili in Italia.

Parte N. 4

Sintesi: Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Tuttavia, nei casi in cui il domicilio fiscale è stabilito dall'amministrazione in un comune diverso da quello determinato con l'applicazione dei normali criteri, la variazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello della notifica del provvedimento all'interessato.

Parte N. 5

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in ordine alle ipotesi di presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente, di presentazione di più dichiarazioni da parte di uno stesso soggetto a diversi uffici di cui uno competente e di presentazione di più dichiarazioni ad uffici incompetenti.

Parte N. 6

Sintesi: La competenza a ricevere la dichiarazione spetta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data della presentazione della dichiarazione, ovvero alla data in cui essa avrebbe dovuto essere presentata: a tal fine si deve poi tener presente che le cause di variazione del domicilio fiscale sono efficaci dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si verificano.

Parte N. 7

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito ai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, con particolare riguardo ai casi di liquidazione, trasformazione e fusione di società e di dichiarazione da parte degli eredi del contribuente.

Parte N. 8

Sintesi: Tra i controlli fondamentali da eseguirsi sulle dichiarazioni dei redditi deve prioritariamente essere effettuato il riscontro della rispondenza dei redditi netti indicati nei vari quadri della dichiarazione con quelli riportati nel quadro riepilogativo, dalla somma dei quali e' deducibile solo l'ammontare degli oneri e delle spese di cui agli artt.10 e 85 del dpr n.597/73.

Parte N. 9

Sintesi: Si forniscono chiarimenti circa gli errori formali che gli uffici delle imposte dirette possono correggere, secondo quanto previsto dall'art.36-bis del dpr 600/73, senza dover ricorrere alla normale procedura di accertamento in rettifica della dichiarazione.

Parte N. 10

Sintesi: Si richiama l'attenzione degli uffici sulle sanzioni irrogabili nei casi di mancato versamento diretto alla tesoreria dello stato delle somme dovute a titolo di irpef, irpeg ed ilor.

Parte N. 11

Sintesi: I contribuenti che hanno effettuato versamenti a titolo di irpef o di irpeg ed ilor in misura eccedente rispetto al debito d'imposta hanno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni controllate dagli uffici. Ai rimborsi si fa luogo applicando le norme degli artt.37 e seguenti del dpr 602/73.

Parte N. 12

Sintesi: Al fine di verificare la validita' delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, gli uffici delle imposte dirette devono controllare che essi siano state redatte su modelli conformi a quello approvato dal ministero delle finanze.

Parte N. 13

Sintesi: Gli uffici devono controllare la validita' della dichiarazione verificando che essa rechi la sottoscrizione del dichiarante. Particolari norme devono essere osservate nei casi di dichiarazione dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, di tutela e curatela di minori, di dichiarazione presentata dagli eredi.

Parte N. 14

Sintesi: Gli uffici devono altresì controllare che le dichiarazioni presentate rechino tutte le indicazioni richieste dalla legge, compresi i dati e le notizie ritenuti rilevanti per la determinazione della capacita' contributiva dei contribuenti in base al loro tenore di vita.

Parte N. 15

Sintesi: Gli uffici devono controllare l'adempimento degli obblighi relativi all'allegazione alla dichiarazione dei redditi di particolari documenti e certificati, sia da parte delle persone fisiche, che dei soggetti tassabili in base all'irpeg.

Parte N. 16

Sintesi: Le certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta al percettore del reddito di lavoro in seguito all'assoggettamento di esso alla ritenuta d'acconto devono essere controllate dagli uffici delle imposte dirette sia sotto l'aspetto della loro validita' formale, sia dal punto di vista sostanziale.

Parte N. 17

Sintesi: Gli uffici delle imposte dirette devono procedere al controllo formale delle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, accertando essenzialmente il totale degli emolumenti imponibili; l'ammontare dell'imposta dovuta; la corrispondenza delle ritenute operate in base alla differenza tra imposta lorda e detrazioni; l'eventuale differenza d'imposta da restituire utilizzando le ritenute sulle retribuzioni del successivo periodo d'imposta.

Parte N. 18

Sintesi: Gli uffici delle imposte dirette devono procedere al controllo della validita' dei certificati rilasciati dai sostituti d'imposta, verificando che essi rechino la sottoscrizione da parte del datore di lavoro, nonché quella del lavoratore nel caso in cui il certificato ha funzione sostitutiva della dichiarazione dei redditi.

Parte N. 19

Sintesi: Nel controllo delle dichiarazioni delle società di persone e delle associazioni equiparate gli uffici devono tener presente che tali società non sono soggetti d'imposta ai fini dell'irpef, mentre lo sono ai fini ilar, e che esse sono sempre il riferimento soggettivo dell'attività di accertamento, la quale spiega quindi efficacia anche nei confronti dei soci.

Parte N. 20

Sintesi: Nel controllo formale delle dichiarazioni presentate dalle società di persone e dalle società ed associazioni equiparate gli uffici devono porre particolare attenzione al calcolo di attribuzione delle quote di reddito ai soci, verificando che tale attribuzione avvenga secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili.

Parte N. 21

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito ai poteri degli uffici delle imposte dirette connessi all'accertamento di cui all'art.32 del d.p.r.600/73, con particolare riferimento alle innovazioni rispetto alla disciplina contenuta nel previgente t.u.i.r. Approvato con dpr n.645/58.

Parte N. 22

Sintesi: Nell'attività di accertamento delle imposte gli uffici possono procedere ad accessi, ispezioni e verifiche documentali anche presso il luogo dove viene esercitata l'attività del contribuente, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'art.33 del d.p.r.600/73.

Parte N. 23

Sintesi: Nello svolgimento dell'attività di accertamento della quale sono titolari, gli uffici delle imposte dirette possono ottenere, nei casi e con le modalità stabilite dall'art.35 del d.p.r.600/73, copie dei conti intrattenuti dalle banche con i contribuenti, derogando così alle norme che disciplinano l'istituto del segreto bancario.

Parte N. 24

Sintesi: I soggetti irpeg e le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono comunicare all'ufficio delle imposte dirette competente copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni assembleari di modifica di esso secondo quanto previsto dall'art.36 del dpr 600/73.

Parte N. 25

Sintesi: Accanto alle normali verifiche, gli uffici delle imposte dirette devono eseguire i controlli nei confronti dei soggetti sorteggiati secondo i criteri stabiliti con decreto del ministro delle finanze, collaborando in ciò con gli uffici iva e con gli altri soggetti incaricati di eseguire i controlli.

Parte N. 26

Sintesi: Si forniscono chiarimenti circa i termini per l'effettuazione degli accertamenti da parte degli uffici delle imposte dirette.

Parte N. 27

Sintesi: Nell'espletamento dell'attività di accertamento della quale sono titolari, gli uffici delle imposte dirette devono indagare solamente sui contribuenti rispetto ai quali emergano elementi e notizie significativi di capacità contributiva, non essendo possibile procedere a tali indagini nei confronti di tutti i contribuenti.

Parte N. 28

Sintesi: Gli uffici delle imposte dirette devono controllare prioritariamente le dichiarazioni presentate dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli artisti e professionisti, e nell'ambito di tali categorie, devono tener presente anche dati quali il volume d'affari iva dichiarato, il settore di appartenenza, ed altre notizie comunque conosciute.

Parte N. 29

Sintesi: Poiché i contribuenti sono tenuti a presentare un'unica dichiarazione per le imposte personali e per l'ilar, qualora gli uffici ritengano di dover procedere all'accertamento di maggiori debiti d'imposta per ilar, dovranno porre in essere un'accertamento in rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente.

Parte N. 30

Sintesi: Nella rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, gli uffici devono procedere con il metodo analitico, facendo ricorso all'accertamento sintetico solo quando ne ricorrano i presupposti.

Parte N. 31

Sintesi: Nel caso in cui i coniugi abbiano presentato congiuntamente la dichiarazione dei redditi, l'accertamento in rettifica va notificato con lo stesso avviso a nome di entrambi i coniugi, anche se riguarda i redditi di uno solo di essi. Nell'accertamento sintetico invece gli uffici devono tener conto anche delle disponibilit  che al soggetto passivo possano derivare da altri componenti il suo nucleo familiare.

Parte N. 32

Sintesi: Si forniscono chiarimenti circa le modalit  per l'esecuzione delle rettifiche alle dichiarazioni presentate da persone fisiche e da soggetti diversi dalle persone fisiche relative a redditi d'impresa, con particolare riguardo alle ipotesi in cui l'accertamento puo' prescindere dalle risultanze delle scritture contabili.

Parte N. 33

Sintesi: L'accertamento dei redditi nei casi di omissione della dichiarazione o di nullit  della stessa (accertamento d'ufficio) puo' essere compiuto sia secondo criteri analitici, che sinteticamente. Su tali casi poi l'ufficio puo' anche prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili e servizi di presunzioni.

Parte N. 34

Sintesi: Accanto all'attivit  volta all'accertamento, gli uffici delle imposte dirette devono effettuare controlli preventivi finalizzati ad indurre i contribuenti all'osservanza degli obblighi contabili e controlli funzionali alla lotta all'evasione totale, avvalendosi anche della collaborazione della guardia di finanza.

Parte N. 35

Sintesi: Poich  il criterio generale per la determinazione del reddito complessivo in sede di accertamento e' quello analitico, consegue che l'accertamento sintetico del reddito complessivo e l'accertamento induttivo di singoli redditi ad esso concorrenti possono essere esperiti solo in particolari ipotesi, con l'indicazione dei motivi che legittimano tali procedure e dei fatti presi a base per la determinazione dell'imponibile.

Parte N. 36

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alla composizione del reddito complessivo delle persone fisiche, delle societ  di capitali ed enti commerciali, degli enti non commerciali, delle societ  ed enti non residenti.

Parte N. 37

Sintesi: Si forniscono chiarimenti circa le regole di determinazione dei redditi fondiari, costituiti dai redditi dominicali ed agrari dei terreni e dai redditi dei fabbricati.

Parte N. 38

Sintesi: Si illustrano le norme in tema di determinazione ed imputazione dei redditi di capitale.

Parte N. 39

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente ed autonomo, con riferimento ai redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni ed ai redditi a questi assimilati.

Parte N. 40

Sintesi: Si forniscono chiarimenti sulle regole generali di determinazione del reddito d'impresa, sia dei soggetti in regime di contabilit  ordinaria che di quelli in regime di contabilit  semplificata.

Parte N. 41

Sintesi: Si chiariscono le regole di determinazione dei redditi diversi, riferendosi soprattutto alle principali fattispecie reddituali rientranti in tale categoria.

Parte N. 42

Sintesi: La determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese, arti e professioni avviene in base

alle scritture contabili tenute dal titolare del reddito, per cui se la contabilit   e' regolarmente tenuta l'ufficio non puo' far ricorso all'accertamento induttivo, ma puo' solo rettificare le appostazioni contabili non conformi alla legge fiscale.

Parte N. 43

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito agli elementi che devono risultare dalle scritture contabili obbligatorie dei soggetti in regime di contabilit   ordinaria, indipendentemente dagli obblighi posti in materia dal codice civile: il libro giornale, il libro degli inventari ed il bilancio.

Parte N. 44

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili, del registro riepilogativo di magazzino, dei registri obbligatori ai fini dell'iva, della contabilit   meccanizzata, dei libri sociali e della contabilit   delle stabili organizzazioni.

Parte N. 45

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito ai soggetti ammessi al regime di contabilit   semplificata, alle condizioni oggettive per l'ammissione a tale regime ed alle scritture contabili obbligatorie per tali soggetti.

Parte N. 46

Sintesi: Si forniscono chiarimenti sulle scritture contabili obbligatorie per i soggetti esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Parte N. 47

Sintesi: Si illustrano gli obblighi contabili straordinari connessi all'entrata in vigore della riforma tributaria previsti dal d.p.r.23 dicembre 1974, n.689.

Parte N. 48

Sintesi: Si illustrano le scritture contabili obbligatorie dei sostituti d'imposta, previste dal legislatore fiscale con lo scopo di consentire il controllo dell'osservanza dagli obblighi di ritenuta posti a carico di tali soggetti.

Parte N. 49

Sintesi: Si forniscono precisazioni in merito alle norme in tema di numerazione, bollatura, vidimazione e conservazione delle scritture contabili, nonch   chiarimenti in relazione alle norme di esonero dagli obblighi contabili per i soggetti con volume d'affari annuo ai fini dell'iva inferiore ai 2.000.000 di lire.

Parte N. 50

Sintesi: Si chiariscono le condizioni per l'inderogabilit   del principio dell'analiticit   nell'accertamento dei redditi soggetti ad obblighi contabili, e, per converso, le condizioni che devono ricorrere per legittimare il ricorso all'accertamento induttivo dei redditi d'impresa e di arti e professioni, ovvero all'accertamento sintetico del reddito complessivo nei confronti di soggetti persone fisiche.

Parte N. 51

Sintesi: Si forniscono chiarimenti relativamente alle attribuzioni degli uffici delle imposte dirette in materia di sanzioni amministrative per talune violazioni, anche alla luce delle modificazioni introdotte nella materia del d.p.r.24 dicembre 1976, n.920.

Parte N. 52

Sintesi: Poich   il nuovo sistema sanzionatorio prevede, nel caso di irrogazione definitiva di pena pecuniaria principale superiore ai 10 milioni di lire, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dall'art.57 del d.p.r.600/73, gli uffici delle imposte dirette devono comunicare agli organi competenti all'applicazione di tali sanzioni accessorie la definitivit   della pena principale irrogata.

Parte N. 53

Sintesi: Stante la facolt   degli uffici delle imposte dirette di disporre accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di imprese, arti e professioni allo scopo di reperire materia imponibile e di reprimere le violazioni alle leggi finanziarie, gli organi accertatori hanno l'obbligo di redigerne apposito processo verbale, da cui risultino minuziosamente descritte in ordine cronologico le operazioni eseguite.

Parte N. 54

Sintesi: Tra le violazioni alle leggi finanziarie che danno luogo direttamente all'accertamento del reddito o del maggior reddito, con conseguente applicazione di sanzioni collegate all'accertamento stesso, rientrano: l'omissione, l'infedeltà e l'incompletezza della dichiarazione anche sul piano della documentazione da allegare, l'indicazione di indebite deduzioni o detrazioni e le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, le quali comportino l'accertamento di redditi omessi, incompleti o infedelmente dichiarati.

Parte N. 55

Sintesi: Si forniscono chiarimenti sulle violazioni alle leggi finanziarie in materia di imposte dirette che non hanno riflessi diretti sulla determinazione del reddito del trasgressore, per cui risultano sanzionabili autonomamente rispetto all'azione di accertamento del reddito.

Parte N. 56

Sintesi: Nel caso in cui gli uffici delle imposte dirette constatino violazioni di norme finanziarie costituenti reati, devono inviare all'autorità giudiziaria il processo verbale di constatazione della violazione e l'annesso rapporto, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni penali.

Parte N. 57

Sintesi: Gli uffici delle imposte sui redditi devono emettere, a conclusione dell'attività di accertamento delle imposte dovute, l'avviso di accertamento o di rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente, utilizzando il modello appropriato alla tipologia soggettiva del contribuente accertato ed avendo cura che l'avviso rechi la firma del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.

Parte N. 58

Sintesi: L'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione degli importi imponibili ai fini dell'irpef o dell'irpeg e dell'ilor accertati, l'indicazione delle aliquote applicate e delle imposte al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute e dei crediti d'imposta e l'indicazione dell'imponibile accertato per singoli redditi e dell'imponibile complessivo.

Parte N. 59

Sintesi: L'avviso di accertamento deve contenere la motivazione, cioè in esso deve essere evidenziato il procedimento di determinazione tecnico-giuridico del reddito accertato, anche con riferimento ai singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. L'obbligo di motivazione sussiste anche nelle ipotesi di accertamento induttivo e di accertamento sintetico.

Parte N. 60

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, con particolare riferimento alle ipotesi di cambiamento di domicilio fiscale del contribuente e di notifica agli eredi dell'intestatario dell'avviso.

Parte N. 61

Sintesi: Nel caso in cui la commissione tributaria disponga la rinnovazione della notifica dell'avviso di accertamento a norma degli artt. 21 e 24 dpr 636/72, dovranno essere esperite dall'ufficio accurate indagini volte ad identificare con sicurezza il soggetto destinatario dell'atto onde evitare il reiterarsi del vizio di nullità della notifica.

Parte N. 62

Sintesi: Con la riforma tributaria ai comuni è stata assegnata una funzione di collaborazione all'accertamento, sia sul piano della raccolta di dati e notizie relative alle persone fisiche che risiedono nel territorio comunale, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, sia sul piano di una vera e propria partecipazione all'attività accertatrice.

Parte N. 63

Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito alle procedure che gli uffici delle imposte dirette devono seguire nella partecipazione dei comuni all'accertamento.

Parte N. 64

Sintesi: Gli uffici delle imposte dirette devono far sì che la loro azione sia improntata all'uniformità nelle procedure esecutive e nei metodi operativi. Essi devono rendere più incisiva la loro azione di accertamento

utilizzando i nuovi poteri previsti dalla riforma tributaria di ispezione esterna e verifica contabile, collaborando l'uno con l'altro nel fornire utili informazioni.

Parte N. 65

Sintesi: Gli uffici possono avvalersi della cooperazione della guardia di finanza nello svolgimento dell'attività investigativa e di accertamento strumentale all'attività di controllo giuridico della posizione dei contribuenti. Inoltre, gli uffici delle imposte dirette collaborano con la guardia di finanza nelle verifiche da questa intraprese e con gli uffici iva per il coordinamento dell'azione accertatrice.